



**Arte**  
**SAVONA**

Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Savona  
Via Aglietto 90, Savona - tel. 019/84101 - fax 019/8410210 - P.IVA 00190540096  
☎ <http://www.artesv.it> - ✉ [info@artesv.it](mailto:info@artesv.it) ✉ [posta@cert.artesv.it](mailto:posta@cert.artesv.it)

## **BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI QUILIANO.**

**DECORRENZA DAL 25.06.2020 AL 06.08.2020**

L'A.R.T.E. di Savona in virtù della convenzione stipulata in data 22.02.2019 con il Comune di Quiliano con la quale le sono affidate le funzioni e gli adempimenti in materia di assegnazione di alloggi di e.r.p. ed in attuazione dell'art. 4 della Legge Regione Liguria n. 10 del 29.06.2004 e s.m.i. e dei criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di E.R.P. ai sensi della Delibera di Giunta Regione Liguria n. 613 del 25.07.2018.

### **EMANA**

il presente Bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, così come definiti dall'art. 2 comma 1 L.R.10/2004 e s.m.i., che si renderanno disponibili nel Comune di Quiliano nel periodo di validità della graduatoria.

### **UBICAZIONE DEGLI ALLOGGI**

Alloggi che si renderanno disponibili nel Comune di Quiliano

### **REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE**

Ai sensi dell'art. 5 della L.r. 10/2004 e s.m.i possono partecipare al presente bando i soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati:

- A)**
- cittadinanza italiana;
  - cittadinanza in uno degli Stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari ai sensi del D. Lgs 30/2007;
  - stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs 3/2007;
  - stranieri titolari di status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi del D.lgs 251/2007;
  - stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40 comma 6 del D.Lgs 286/1998;
- B)** residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni continuativi antecedenti la data di pubblicazione del Bando nel Comune di Quiliano o in uno dei Comuni del Bacino "G";

La residenza nel bacino di utenza al quale appartiene il Comune di Quiliano non è richiesta in caso di lavoratori emigrati all'estero e nel caso di lavoratori che a seguito della perdita della precedente attività lavorativa esclusiva o principale, a causa di eventi a loro non imputabili, presentino domanda nel Comune dove svolgeranno la nuova attività ovvero si tratti, comunque, di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive nel Comune stesso;

**C) Non titolarità di diritti reali su beni immobili. Nello specifico:**

- 1) Non titolarità di diritti di piena proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale provinciale. E' da considerarsi adeguato l'alloggio con una superficie utile residenziale, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, non inferiore al valore minimo indicato nella tabella sotto riportata:

(TABELLA ADEGUATEZZA ALLOGGI)  
**SUPERFICIE UTILE RESIDENZIALE**

Numero componenti	Valori minimi (mq)	Valori massimi (mq)
1	28	46
2	38	55
3	48	65
4	58	80
5	68	93
6	78	Nella superficie massima disponibile

Dalle superfici di cui sopra sono escluse le superfici dei balconi, terrazze, cantine ed altre aree accessorie simili.

Per nuclei familiari composti da 1 sola persona è possibile assegnare un alloggio di superficie inferiore a 28 mq.

L'adeguatezza dell'alloggio tiene conto anche della tipologia di disabilità del nucleo familiare richiedente.

E' in ogni caso adeguato un alloggio che risulta accatastato alle categorie A/1, A/8 e A/9.

E' viceversa da considerare inadeguato l'alloggio dichiarato inagibile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, allorchè un componente del nucleo familiare sia disabile;

- 2) Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente imposta sugli immobili, sia superiore ad € 93.501,68 corrispondente al valore medio – incrementato del 20% - degli alloggi ERP presenti nel Bacino di UtENZA “G”.

Ai fini dell'accertamento del requisito predetto, non viene considerato il locale destinato all'attività lavorativa esclusiva o principale del richiedente.

Per i richiedenti il cui alloggio sia sottoposto ad esproprio per pubblica utilità, si prescinde dai requisiti di cui alla lettera C dei requisiti per l'assegnazione, purchè le procedure espropriative risultino già attivate alla data di presentazione della domanda e non siano proprietari di altra ulteriore abitazione nello stesso Bacino di UtENZA dell'alloggio soggetto ad esproprio.

- 3) Non titolarità di diritti di proprietà, o di altri diritti reali di godimento su beni immobiliari adeguati alle esigenze del nucleo familiari ubicati all'estero.

**I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea devono possedere in sede di presentazione della domanda la documentazione di cui all'art. 3 comma 4 del D.P.R. n. 445/2000 che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese di provenienza. È da considerarsi adeguato l'alloggio con le caratteristiche riportate nella tabella sotto riportata**

**(TABELLA ADEGUATEZZA ALLOGGI)  
SUPERFICIE UTILE RESIDENZIALE**

Numero componenti	Valori minimi (mq)	Valori massimi (mq)
1	28	46
2	38	55
3	48	65
4	58	80
5	68	93
6	78	Nella superficie massima disponibile

Dalle superfici di cui sopra sono escluse le superfici dei balconi, terrazze, cantine ed altre aree accessorie simili.

Per nuclei familiari composti da 1 sola persona è possibile assegnare un alloggio di superficie inferiore a 28 mq.

L'adeguatezza dell'alloggio tiene conto anche della tipologia di Disabilità del nucleo familiare richiedente.

**D) Assenza di precedenti assegnazioni in locazione di un alloggio ERP o di altro alloggio pubblico.**

Tale requisito non si applica nel caso in cui la perdita dell'alloggio sia avvenuta volontariamente e quindi non a seguito di provvedimenti amministrativi o giudiziari di rilascio dell'abitazione;

**Nello specifico non puo' partecipare al bando:**

- 1)** colui che ha subito un provvedimento amministrativo di annullamento o di decadenza dall'assegnazione ovvero provvedimento esecutivo di rilascio alloggio nei cinque anni antecedenti l'emanazione del bando a decorrere dalla data del rilascio dell'alloggio;
- 2)** il soggetto nei cui confronti sia stata accertata l'occupazione abusiva di un alloggio pubblico, finché permane lo status di occupante ovvero nei cinque anni antecedenti l'emanazione del bando a decorrere dalla data del recupero dell'immobile conseguito sia con sgombero coatto che con rilascio bonario. Trascorsi cinque anni dal recupero dell'immobile, la domanda è ammissibile a condizione che l'eventuale debito derivante dai danneggiamenti prodotti durante il periodo di occupazione o nella fase di sgombero sia stato estinto;
- 3)** l'occupante senza titolo nei cui confronti sia stato necessario assumere un provvedimento di rilascio dell'alloggio nel periodo di cinque anni antecedenti l'emanazione del bando stesso a decorrere dalla data del rilascio dell'alloggio;
- 4)** il soggetto precedentemente assegnatario di alloggio ERP cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della legge 513/77 o della legge 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi ERP.

**In tutti i casi, compreso il rilascio volontario, non deve comunque sussistere una situazione di debito derivante dalla conduzione dell'alloggio precedentemente occupato.**

- E)** assenza di precedenti assegnazioni in proprietà, immediata o futura di un alloggio realizzato con contributi pubblici o con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, salvo che l'immobile non sia più utilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo od a risarcimento del danno;
- F)** assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;
- G)** Possesso una situazione economica equivalente (ISEE) secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013 e relative modalità applicative non superiore al limite di accesso pari a **€ 17.000,00**. Sono ammessi anche i nuclei familiari monocomponenti che presentino un ISEE non superiore a **€ 20.000,00**.

Ai fini della partecipazione al bando di concorso la situazione reddituale è quella relativa ai redditi percepiti nell'anno 2018 mentre la situazione patrimoniale è riferita al valore del patrimonio al 31 dicembre dello stesso anno cui si riferisce il reddito di cui sopra.

Lo stato di assegnatario di alloggio E.R.P. non consente la partecipazione al bando di concorso pubblico per l'assegnazioni degli alloggi.

I requisiti per partecipare all'assegnazione degli alloggi E.R.P., sono previsti dall'art. 5 della L.R. 10/2004 e s.m.i. e specificati nella deliberazione della Giunta Regionale in vigore e devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando di concorso dal richiedente e, limitatamente a quelli previsti ai punti c1-c2-c3-d-e-f del bando, da parte degli altri componenti del nucleo familiare, nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto di assegnazione.

I requisiti stessi sono attestati mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. In caso di dichiarazioni false si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 496 del Codice Penale, oltre a quelle previste dagli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000.

Qualora ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, dal controllo emerga che il contenuto delle dichiarazioni non sia vero o che i documenti presenti siano falsi, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Ai sensi dell'art. 8 L.R.10/2004 e s.m.i. una percentuale non superiore al 50% degli alloggi è assegnata ai nuclei familiari al di sotto della soglia di povertà assoluta.

**Si definiscono al di sotto della soglia di povertà assoluta i nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a € 3.000,00=.**

La rimanente quota degli alloggi è assegnata ai restanti soggetti secondo il seguente ordine prioritario che il Comune di Quiliano, con determinazione del Consiglio Comunale n. 17 del 08.04.2019 ha individuato ai sensi dell'art. 8 comma 01 lettere da b) a k) della l.r.10/2004 e s.m.i.

**B) NUCLEI FAMILIARI SOGGETTI A PROCEDURE ESECUTIVE DI RILASCIO**

**C) NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI ABITATIVE IMPROPRIE**

**D) PERSONE SOLE CON MINORI**

**E) NUCLEI FAMILIARI CON PRESENZA DI SOGGETTI DISABILI**

**F) GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI**

**G) NUCLEI FAMILIARI CON PRESENZA DI MALATI TERMINALI**

**H) ANZIANI ULTRASessantacinquenni**

**I) GIOVANI COPPIE CON ETA' NON SUPERIORE AI 40 ANNI CON FIGLI**

**J) NUCLEI FAMILIARI IN POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE**

**K) APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE**

### **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

Il residente o colui che presta l'attività lavorativa esclusiva o principale in un Comune del bacino di utenza può partecipare ai bandi emanati dai Comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale.

La partecipazione ad una procedura concorsuale non impedisce, quindi, al richiedente di aderire ad altri bandi emanati da Comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale di residenza o di svolgimento dell'attività lavorativa.

La domanda può essere presentata dal richiedente, per sé e per il proprio nucleo familiare, per il tramite del Comune dove risiede o in cui presta l'attività lavorativa esclusiva principale.

Possono presentare domande distinte i nuclei familiari anagraficamente conviventi che decidono di concorrere autonomamente per l'assegnazione di un alloggio pubblico.

Per convivenza anagrafica si intende un insieme di persone coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militare di pena e simili come disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 223/1989 e s.m.i..

Possono, altresì, presentare domanda i seguenti soggetti che intendono costituire un nucleo a sé stante:

- a) uno o più componenti del medesimo nucleo familiare;
- b) le coppie di futura formazione, fermo restando che le stesse devono risultare coniugate ovvero conviventi ai sensi della L. n. 76/2016 entro sei mesi dalla consegna dell'alloggio.

In entrambi i casi, ai fini della verifica dei requisiti per la partecipazione al bando, si fa riferimento al valore ISEE del nucleo familiare di provenienza dei soggetti che concorrono autonomamente.

Nel caso di cui alla lettera b), ai fini della valutazione del disagio economico, è da considerato l'ISEE del nucleo di provenienza di entità minore.

Le disposizioni di cui al capoverso precedente si applicano anche nei casi di ricongiungimento dei soggetti disabili con propri familiari.

Qualora, uno o più componenti maggiorenni appartenenti ad un nucleo familiare già assegnatario di un alloggio E.R.P. intendano ricercare una sistemazione alloggiativa a sé stante, gli stessi possono presentare domanda separatamente dagli altri membri del nucleo con le modalità sopra descritte ad una delle seguenti condizioni:

- 1) che non sussista morosità da parte del nucleo familiare dal quale il/i soggetto/i maggiorenni intendo staccarsi;
- 2) che siano rispettati i pagamenti riferiti al piano di rientro della morosità sottoscritto con l'ente gestore.

La domanda di partecipazione al presente bando deve essere presentata in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 (su cui va applicata una marca da bollo da € 16,00) e compilata in tutte le sue parti, unicamente sul modulo predisposto da A.R.T.E. Savona.

I moduli di domanda e il regolamento sono in distribuzione presso la Biblioteca Comunale – Sala Consiliare del Comune di Quiliano – Piazza della Costituzione 1, nella giornata di Giovedì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e al pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e possono essere altresì reperiti sui siti di A.R.T.E. Savona ([www.artesv.it](http://www.artesv.it)) e del Comune di Quiliano ([www.comune.quiliano.sv.it](http://www.comune.quiliano.sv.it)).

La domanda debitamente compilata e sottoscritta e completa dei documenti richiesti, potrà essere presentata nelle modalità di seguito descritte:

**mediante consegna a mano presso la Biblioteca Comunale – Sala Consiliare del Comune di Quiliano – Piazza della Costituzione 1, nella giornata di Giovedì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 o al pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 16.00;**

**oppure**

**mediante l'invio tramite Raccomandata A.R. indirizzata a A.R.T.E. Savona, Via Aglietto civ. 90 - 17100 Savona;**

**oppure**

**mediante l'invio tramite Posta Elettronica Certificata esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica [posta@cert.artesv.it](mailto:posta@cert.artesv.it)**

(In tal caso, a pena di esclusione, il partecipante dovrà essere titolare della casella di posta elettronica certificata utilizzata per l'invio della domanda; in questo caso fa fede la data di invio della e-mail);

**a partire dal giorno 25.06.2020 e sino al termine ultimo (PERENTORIO) delle ore 16.00 del giorno 06.08.2020.**

**Si precisa che a discrezione di A.R.T.E. Savona, previa adeguata pubblicizzazione, potrà essere fissata la disponibilità di un ulteriore giorno alla settimana per il ritiro delle domande.**

Per le domande inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede la data del timbro postale accettante.

**Per i lavoratori emigrati all'estero il termine finale è fissato:**

dal 25.06.2020 al 14.08.2020 per i residenti nella comunità europea;

dal 25.06.2020 al 23.09.2020 per i residenti nei paesi extraeuropei;

Per i lavoratori emigrati, residenti in uno Stato dell'Unione Europea la domanda potrà pervenire entro il 14.08.2020 e per quelli residenti in uno stato extra europeo entro il 23.09.2020.

La suddetta domanda dovrà essere spedita mediante raccomandata A.R. in busta chiusa indicando all'esterno **“DOMANDA BANDO E.R.P. Comune di Quiliano”** all'indirizzo di A.R.T.E. indicato nel modulo di domanda (farà fede la data indicata dal timbro postale).

L'ARTE di Savona non assume responsabilità per eventuale dispersione delle domande dipendenti da inesatte indicazioni del destinatario effettuate da parte dei richiedenti, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La domanda non compilata utilizzando gli appositi stampati e presentata oltre la scadenza fissata dal presente bando sarà dichiarata, INAMMISSIBILE.

La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per l'assegnazione di un alloggio E.R.P. deve essere presentata con le modalità previste dal presente bando a pena di ESCLUSIONE.

Saranno ESCLUSE le domande non contenenti la documentazione obbligatoria, non sottoscritte e prive di marca da bollo e non corredate dalla fotocopia del documento d'identità del firmatario della domanda quanto non sottoscritta in presenza del dipendente addetto a ricevere la domanda.

Per quanto riguarda la valutazione della domanda presentata (categorie di appartenenza, attribuzione punteggi, etc...) verranno prese in considerazione **ESCLUSIVAMENTE** le casistiche contrassegnate dal richiedente.

La presentazione della domanda di concorso implica la piena conoscenza di tutte le norme stabilite dalla L.R. 10/2004 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale in vigore.

## **DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA**

Il richiedente deve allegare alla domanda obbligatoriamente, pena l'esclusione, la seguente documentazione atta a verificare il possesso dei requisiti:

- copia di documento di identità valido e codice fiscale del sottoscrittore; qualora trattasi di cittadino straniero:
- copia della carta di soggiorno/permesso di soggiorno CE ovvero
- copia del permesso di soggiorno almeno biennale e documentazione attestante regolare attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 27 comma 6 della Legge 189/2002;
- per lavoratori dipendenti: busta paga - contratto di lavoro;
- per lavoratori autonomi: iscrizione camera di commercio; ovvero
- documentazione attestante lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria ai sensi del D.lgs 251/2007.

**I cittadini non appartenenti all'Unione Europea devono fornire PENA ESCLUSIONE, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 3 comma 4 del D.P.R. 445/2000, la documentazione attestante l'assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del proprio nucleo familiare nel PAESE DI PROVENIENZA.**

- Qualora trattasi di richiedente non residente nel Comune di Quiliano nel caso in cui sia destinato ad operare in nuovi insediamenti produttivi:  
o dichiarazione del datore di lavoro o idonea documentazione sostitutiva che comprovi che svolge o debba iniziare a svolgere attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Quiliano o in Comune del bacino di utenza "G".
- copia certificazione ordinario ISEE in corso di validità, attestante la situazione economica del nucleo familiare richiedente (non è necessaria la Dichiarazione Sostitutiva che sarà acquisita direttamente dall'A.R.T.E.)

### **Documentazione da allegare per l'attribuzione dei punteggi richiesti:**

- qualora siano state dichiarate situazioni di disabilità o handicap grave certificazione rilasciata dall'A.S.L., o da altri organi competenti (punto 1 e 2 delle condizioni);
- qualora sia stata dichiarata la presenza di malati terminali, apposita certificazione medica attestante lo stato (punto 3 delle condizioni);
- qualora siano state dichiarate situazioni di ricongiungimento, ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi, è necessario comprovare tali situazioni con idonea documentazione (punto 7 delle condizioni);
- qualora siano state dichiarate situazioni che comportano il rilascio dell'alloggio, ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi, è necessario comprovare tali situazioni con idonea documentazione (punto 8 delle condizioni);
- qualora siano state dichiarate situazioni di anti igienicità dell'alloggio, ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi, è necessario comprovare tale situazione con idonea documentazione rilasciata dall'A.S.L. Competente (punto 13 delle condizioni);
- Qualora siano state dichiarate le condizioni per l'incidenza dell'affitto ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio è necessario comprovare tale situazione con idonea documentazione (punto 16 delle condizioni) e nello specifico:
  - 1) copia contratto di locazione e registrazione per l'anno 2019 o cedolare secca;
  - 2) ricevuta pagamento canoni di locazione per l'anno 2019 (bollette, bonifici bancari, ricevute manuali con marca da bollo da € 2,00)
  - 3) documentazione comprovante i redditi percepiti dall'intero nucleo familiare nell'anno 2018 (CUD, dichiarazione dei redditi, etc...)

A.R.T.E. Savona acquisisce d'ufficio ed allega alle domande l'ulteriore documentazione per comprovare le situazioni i requisiti dichiarati ed autocertificati.

## **CONDIZIONI SOGGETTIVE ED OGGETTIVE CHE DANNO LUOGO A PUNTEGGIO**

### **CONDIZIONI FAMILIARI**

#### **1. Anziani**

Nucleo familiare i cui componenti (ivi comprese le persone singole) che, alla data di pubblicazione del bando abbiano superato 65 anni, ovvero quando almeno uno dei componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro, ai sensi delle lettere a) e b) del successivo punto 2, o abbia un'età superiore a 75 anni: tali nuclei possono avere minori o soggetti maggiorenni portatori di handicap a carico:

- a) nucleo familiare di almeno un componente totalmente inabile al lavoro o con età maggiore di 75 anni; PT. 20
- b) tutti i componenti del nucleo familiare con età maggiore di 65 anni. PT. 15

#### **2. Disabili**

Nucleo familiare nel quale uno o più componenti, anche se anagraficamente non conviventi, ma presenti nella domanda, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali. Il disabile non anagraficamente convivente è riconosciuto come componente del nucleo familiare solo in presenza di una domanda di ricongiungimento al nucleo familiare del richiedente stesso che comprenda lo stesso disabile:

- a) invalidità civile al 100% con indennità di accompagnamento o handicap grave o situazioni ad esse equiparabili PT. 30
- b) invalidità civile al 100% o handicap ovvero situazioni ad esse equiparabili PT. 20
- c) invalidità civile dal 74% al 99% ovvero situazioni ad esse equiparabili PT. 15
- d) invalidità civile dal 34% al 73% ovvero situazioni ad esse equiparabili PT. 8

#### **3. Malati terminali**

Nuclei familiari con presenza di malati terminali la cui condizione deve essere attestata da apposita certificazione medica PT. 8

#### **4. Famiglia di nuova formazione**

Nuclei familiari costituiti entro i 4 mesi precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso. Ovvero da costituirsi entro sei mesi dall'assegnazione dell'alloggio;

In tale nucleo familiare possono essere presenti figli minorenni o minori affidati:

- a) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al quarantesimo anno alla data di pubblicazione del bando di concorso e con minori PT. 12
- b) giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al quarantesimo anno alla data di pubblicazione del bando di concorso senza minori PT. 10
- c) famiglia di nuova formazione con minori PT. 7
- d) famiglia di nuova formazione senza minori PT. 5

Per coppia si intende coniugi, conviventi di fatto risultanti come tali dall'anagrafe del Comune di residenza alla data di pubblicazione del bando di concorso, le unioni civili risultanti dall'iscrizione all'archivio dello stato civile ovvero la coppia che seppur non

anagraficamente convivente alla data di pubblicazione del bando si impegna a trasferire la propria residenza nell'alloggio entro sei mesi dall'assegnazione.

## **5. Persone sole con eventuali minori a carico**

Nucleo familiare così composto:

- a) genitore solo con uno o più figli fiscalmente a carico PT. 16
- b) persona sola con uno o più minori fiscalmente a carico la cui convivenza deve essere anagraficamente comprovata PT. 15
- c) persona sola PT. 8

## **6. Stato di disoccupazione**

Stato di disoccupazione, sopravvenuto successivamente all'anno di riferimento del reddito e che perduri all'atto di pubblicazione del bando di concorso, determinando una caduta del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 50%:

- a) richiedente e altro componente PT. 18
- b) richiedente o altro componente con età maggiore di 45 anni PT. 10
- c) richiedente o altro componente con età minore di 45 anni PT. 8

## **7. Ricongiungimento**

Nucleo familiare che necessiti di un alloggio idoneo per accogliervi parente disabile:

- a) ricongiungimento del concorrente disabile (dal 74% al 100%) con ascendenti o discendenti diretti o collaterali di primo grado presenti nella domanda PT. 10
- b) ricongiungimento del concorrente ascendente o discendente diretto o collaterale di primo grado con disabile (dal 74% al 100%) presente nella domanda PT. 10

## **8. Casi particolari**

- a) nucleo di un componente, con un minore o più a carico, o handicappato, domiciliato o proveniente da luoghi di detenzione, comunità terapeutiche o comunità di assistenza, ricovero o beneficenza, ovvero senza fissa dimora o che utilizzi locali procurati a titolo precario dai servizi sociali del Comune o sia a totale carico dello stesso; PT. 15
- b) nucleo familiare di emigrato che necessiti di rientrare in Italia, ovvero nucleo familiare di immigrato con richiesta di ricongiungimento autorizzata dalla Prefettura al momento dell'assegnazione. PT. 15

## **9. Rilascio alloggio**

Concorrenti che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo, esclusa la procedura di rilascio gravante su alloggio con contratto di locazione a carattere transitorio previsto dall'art. 5 della L. 431/98. In ogni caso non deve sussistere morosità verificatasi nei primi dodici mesi dalla stipula del contratto di locazione salvo i casi di morosità incolpevole determinata ai sensi del D.M. 30.03.2016;

- a) sia stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di tre anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso e il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato ad eccezione del caso in cui si tratti di un contratto di natura transitoria, come definito negli accordi territoriali siglati dalle organizzazioni sindacali dell'utenza e depositati presso i Comuni; PT. 80

- b) sia decorso, alla data di pubblicazione del bando di concorso, il termine fissato per il rilascio, ovvero sia già stato notificato l'atto di precetto ai fini dell'esecuzione PT. 60
- c) sia in possesso di titolo esecutivo di sfratto, ma non sia decorso alla data di pubblicazione del bando di concorso il termine fissato per il rilascio PT. 30

## 10. Condizione abitativa impropria

Richiedente che abita da almeno 3 mesi dalla data di pubblicazione del bando presso strutture di assistenza o beneficenza o in altro ricovero procurato a titolo precario o impropriamente adibito ad abitazione e privo di servizi igienici propri regolamentari, ovvero in locali per i quali sia stata accertata l'inabitabilità.

Si considerano in questa fattispecie anche i richiedenti inseriti in alloggi di emergenza abitativa dal Comune presso enti pubblici e/o privati con contratto o convenzione abitativa transitoria. PT. 70

## 11. Coabitazione

Richiedente che alla data di pubblicazione del bando abita con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari:

- a) nuclei non legati da vincoli di parentela o di affinità PT. 15
- b) nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado PT. 12

## 12. Sovraffollamento

Sovraffollamento dell'alloggio (rapporto fra i componenti del nucleo familiare e stanze dell'alloggio abitato) secondo i parametri riportati nella tabella 1"

- a) (X\*) condizioni di non adeguatezza dell'abitazione per sovraffollamento estremo PT.20
- b) (X) condizioni di non adeguatezza dell'abitazione per sovraffollamento marcato PT.15

Per cucina abitabile si intende la cucina di almeno mq. 8.

TABELLA

Numero componenti nucleo familiare	Numero di stanze dell'abitazione (compresa la cucina se abitabile)						
	1	2	3	4	5	6	7
1							
2	X						
3	X*	X					
4	X*	X	X				
5	X*	X*	X				
6	X*	X*	X	X			
7	X*	X*	X*	X	X		
8	X*	X*	X*	X	X		
Più di 8	X*	X*	X*	X*	X		

### **13. Condizioni dell'alloggio**

- a) Pessima: alloggio privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari (vale a dire lavello, tazza e doccia o vasca), ovvero privi di servizi a rete (acqua o elettricità o gas), ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di anti igienicità ineliminabile con normali interventi manutentivi PT. 25
- b) Cattiva: alloggio privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma), ovvero con servizi igienici interni privi di areazione naturale o meccanica, ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di anti igienicità eliminabile con normali interventi manutentivi. PT. 20

### **14. Barriere architettoniche**

Richiedenti di cui al precedente punto 2 DISABILI) che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che, per accessibilità o per tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente). PT. 25

### **15. Condizioni di accessibilità**

Richiedenti di cui al precedente punto 1 ANZIANI) che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che non è servito da ascensore ed è situato ad un livello di piano superiore al primo. PT. 13

### **16. Incidenza spese alloggiative**

Richiedenti titolari di un contratto di locazione relativo all'abitazione principale la cui quota per canone sia superiore al 30% del reddito annuale complessivo lordo riferito all'intero nucleo familiare come definito al paragrafo 6.2 delle "Linee di indirizzo per la costituzione delle Agenzie Sociali per la casa" e s.m.i.. PT. 20

"Tale reddito è da computarsi al lordo di qualsiasi trattenuta fiscale e previdenziale e senza l'applicazione di alcun abbattimento ed allo stesso vanno sommati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, assegni a qualsiasi titolo percepiti a titolo non occasionale, ivi compresi quelli esenti da tasse e da imposte anche se non soggetti a dichiarazioni fiscali, ovvero prodotti o percepiti all'estero.

Il rapporto tra reddito e canone può, altresì, essere dimostrato, in luogo di quanto risultante dalla dichiarazione dei redditi, sulla base di contratti di lavoro dipendente o di altri redditi percepiti a titolo non occasionale che non risultino – integralmente o parzialmente – dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata riferita ai redditi percepiti nell'anno 2018"

### **17. Condizioni economiche**

Il punteggio per la condizione economica potrà essere compreso fra 0 e 1 punto in proporzione all'ISEE del nucleo familiare concorrente, tenuto conto della differenza fra il limite massimo di partecipazione (Euro 17.000,00 = o Euro € 20.000,00 = per monocomponenti) e l'ISEE del nucleo stesso, e più precisamente:

Limite di accesso ISEE - ISEE nucleo familiare

Limite ISEE

## 18. Residenza e/ o attività lavorativa

- a) Richiedenti residenti da almeno 5 anni nel bacino di utenza alla quale appartiene il Comune che ha emanato il bando e che, alla data di pubblicazione dello stesso, abbiano maturato un periodo di residenza o attività lavorativa nella Regione di almeno 8 anni. PT 10
- b) Richiedenti da almeno 6 anni nel bacino di utenza alla quale appartiene il Comune che ha emanato il bando e che, alla data di pubblicazione dello stesso, abbiano maturato un periodo di residenza o di attività lavorativa nella Regione di almeno 8 anni. PT 20
- c) Richiedenti che, alla data di pubblicazione del bando, siano residenti da almeno 4 anni nel Comune che ha emanato il bando stesso. PT 30
- d) Richiedenti che, alla data di pubblicazione del bando, siano residenti da almeno 6 anni nel Comune che ha emanato il bando stesso. PT 40

Con la valutazione della residenza e/o attività lavorativa nella Regione riferita al periodo continuativo immediatamente precedente la data di pubblicazione del bando stesso, con le modalità riportate nella sopra citata tabella.

## 19. Punteggio partecipazione a bandi precedenti

Attribuzione di punti 0,50 per ogni anno di presenza continuativa del richiedente nella graduatoria definitiva del Comune che ha emanato il bando fino ad un massimo di 5 punti.

### MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

- a) Le condizioni familiari ed abitative, riportate nelle sotto indicate tabelle, sono raggruppate in modo da escludere quelle incompatibili;
- b) Si assegnano alle singole condizioni familiari e abitative i relativi valori, tenendo conto che in nessun gruppo di condizioni, la somma dei valori può superare 100;
- c) Il singolo punteggio conseguente alla valutazione del disagio familiare ed abitativo viene diviso per 100 al fine di ricondurlo all'intervallo 0-1, con arrotondamento al secondo decimale;
- d) l'indicatore del disagio economico che deve assumere valore a 0 e 1 al fine di omogeneità con i precedenti indicatori, viene costruito a partire dall'ISEE del nucleo familiare con le seguenti precisazioni:
  - 1) nel caso di cui alla lettera b) del punto 5. dei criteri di cui alla D.G.R. in vigore e nei casi di ricongiungimento dei soggetti disabili con i propri familiari di cui ai punti 2) e 7) delle "condizioni familiari" si prende a riferimento il valore ISEE del nucleo familiare di provenienza di importo minore;
  - 2) dato che è stato fissato un limite massimo di ISEE per l'accesso oltre il quale le domande non sono considerate valide, si può utilizzare la differenza tra tale limite e il valore ISEE del nucleo come indicatore del disagio; in tal modo, il disagio economico risulta crescente al decrescere del valore ISEE del nucleo;
  - 3) per riportare la differenza tra ISEE – limite ed ISEE-nucleo nell'intervallo 0 – 1, occorre dividere tale differenza per ISEE – limite, ottenendo così valore 0 per ISEE- nucleo uguale al limite massimo e valore 1 per ISEE – nucleo uguale a 0.
- e) I risultati derivanti dalle suddette operazioni vengono sommati tra di loro e, al fine di attribuire punteggi espressi in numeri interi, si provvede a moltiplicare gli stessi x 100.

## PUNTEGGI

<i>CONDIZIONI : Disagio Familiare</i>					
N.	codice	Condizioni			Valore
1	1a	anziani			20
2	1b				15
3	2a	disabili	disabili	disabili	30
4	2b				20
5	2c				15
6	2d				8
7	3a	malati terminali	malati terminali	malati terminali	8
8	4a		famiglie nuova formazione		12
9	4b				10
10	4c				7
11	4d				5
12	5a	persone sole		persone sole	16
13	5b				15
14	5c				8
15	6a		disoccupazione	disoccupazione	18
16	6b				10
17	6c				8
18	7a	ricongiunzione	ricongiunzione	ricongiunzione	10
19	7b				10
20	8a	condizioni particolari	condizioni particolari	condizioni particolari	15
21	8b				15
		F1	F2	F3	
		<=100	<=100	<=100	

<i>CONDIZIONI : Disagio Abitativo</i>						
N.	codice	Condizioni				Valore
1	9a	<b>rilascio alloggio</b>				<b>80</b>
2	9b					<b>60</b>
3	9c					<b>30</b>
4	10		<b>alloggio improprio</b>			<b>70</b>
5	11a			<b>coabitazione</b>	<b>coabitazione</b>	<b>15</b>
6	11b					<b>12</b>
7	12a			<b>sovraffollamento</b>	<b>sovraffollamento</b>	<b>20</b>
8	12b					<b>15</b>
9	13a			<b>condizioni alloggio</b>		<b>25</b>
10	13b					<b>20</b>
11	14				<b>barriere architettoniche</b>	<b>25</b>
12	15			<b>accessibilità</b>		<b>13</b>
13	16			<b>affitto oneroso</b>	<b>affitto oneroso</b>	<b>20</b>
		<b>A1</b>	<b>A2</b>	<b>A3</b>	<b>A4</b>	
		<b>&lt;= 100</b>	<b>&lt;=100</b>	<b>&lt;=100</b>	<b>&lt;=100</b>	

## **FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA**

A.R.T.E. Savona verifica la completezza e la regolarità della compilazione dei moduli di domanda e dei relativi allegati presentati in tempo utile dai concorrenti.

Dispone, ove occorra, ulteriori accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti dichiarati, avvalendosi anche degli uffici dell'Amministrazione dello Stato, della Regione e degli Enti Locali. Può richiedere eventuali integrazioni stabilendo un termine per la presentazione della conseguente documentazione.

Completata la procedura di istruttoria, A.R.T.E. Savona determina per ogni domanda il punteggio complessivo riferito alle condizioni abitative, familiari, economiche ed al periodo di residenza sul territorio regionale del concorrente e del suo nucleo familiare e predispone in base a tali punteggi la graduatoria provvisoria.

Detta graduatoria provvisoria è pubblicata per un periodo consecutivo di giorni 30, sul sito internet e sull'albo pretorio on –line del Comune di Quiliano, dei Comuni del Bacino d'Utenza, sul sito web di A.R.T.E. Savona e sul sito della Regione Liguria.

L'acquisizione di ogni informazione relativa alla pubblicazione della graduatoria provvisoria è a totale carico e responsabilità degli interessati.

Solamente i concorrenti non idonei riceveranno comunicazione tramite lettera raccomandata A.R. riportante i motivi dell'esclusione dalla graduatoria provvisoria.

**E' CURA E RESPONSABILITA' DEI RICHIEDENTI COMUNICARE ALL'UFFICIO COMPETENTE OGNI VARIAZIONE DI DOMICILIO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI IN ORDINE ALL'ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA, ALL'ESITO DELLA MEDESIMA E ALL'INVITO A PRESENTARSI PRESSO GLI UFFICI PER LE VERIFICHE DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI DI PUNTEGGIO IN SEDE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E IN SEDE DI ASSEGNAZIONE.**

## **RICORSI**

Avverso la graduatoria provvisoria gli interessati possono presentare ad A.R.T.E. Savona ricorso amministrativo scritto, entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data di pubblicazione della stessa.

Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti che avrebbe potuto presentare nel termine all'uopo fissatogli dal A.R.T.E. Savona ai sensi del precedente punto.

E' ammessa la rettifica del punteggio per il riconoscimento dell'invalidità civile conseguente ad un procedimento avviato prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al bando e definito non oltre il termine fissato per presentare ricorso amministrativo avverso la graduatoria provvisoria.

**Detti ricorsi vengono esaminati dalla Commissione Regionale per l'Edilizia Residenziale (C.R.E.R.) sulla base dei documenti già acquisiti o allegati ai ricorsi stessi.**

## **GRADUATORIA DEFINITIVA**

Conclusa la procedura dell'esame delle opposizioni eventualmente pervenute, A.R.T.E. Savona a campione procede alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese nelle domande, con specifico riferimento alla sussistenza dei requisiti per la partecipazione al bando di assegnazione degli alloggi e.r.p. e in esito approva la graduatoria.

Ai concorrenti con pari punteggio si dà priorità ai residenti nel Comune che ha emanato il bando e si effettua il sorteggio, lo stesso viene fatto anche fra i restanti concorrenti aventi pari punteggio.

La graduatoria definitiva è resa pubblica per un periodo di 30 giorni come le stesse forme stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo ed ha validità a decorrere dal 30° giorno successivo alla sua pubblicazione.

L'acquisizione di ogni informazione relativa alla pubblicazione della graduatoria definitiva è a totale carico e responsabilità dei concorrenti.

**Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Alberto Zunino.**

## **MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI**

A chiusura della procedura concorsuale per ogni richiedente in graduatoria definitiva si individua la/le tipologia/e di nucleo familiare di appartenenza, secondo le indicazioni riportate nella domanda di partecipazione al bando.

**Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 8 comma 2 bis L.R. 10/2004 e s.m.i una quota non superiore al 50% degli alloggi da assegnare è destinata ai soggetti indicati al comma 1, lettera A) del medesimo articolo utilmente collocati in graduatoria (nuclei familiari al di sotto della soglia di povertà assoluta, ovvero in possesso di un ISEE non superiore a € 3.000,00 come stabilito dal punto 4 della D.G.R. 613/2018);**

**La rimanente quota degli alloggi viene assegnata ai soggetti indicati al ridetto art. 8 comma 1 lettere da B) a K) sulla base stabilita dal Comune di Quiliano e precisamente**

**B) NUCLEI FAMILIARI SOGGETTI A PROCEDURE ESECUTIVE DI RILASCIO**

**C) NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI ABITATIVE IMPROPRIE**

**D) PERSONE SOLE CON MINORI**

**E) NUCLEI FAMILIARI CON PRESENZA DI SOGGETTI DISABILI**

**F) GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI**

**G) NUCLEI FAMILIARI CON PRESENZA DI MALATI TERMINALI**

**H) ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI**

**I) GIOVANI COPPIE CON ETA' NON SUPERIORE AI 40 ANNI CON FIGLI**

**J) NUCLEI FAMILIARI IN POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE**

**K) APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE**

con l'avvertenza che per attribuire una seconda unità abitativa alla prima tipologia dei soggetti individuata dal bando occorre averne assegnato una alle restanti categorie.

Nell'ambito della categoria di appartenenza l'alloggio è assegnato al concorrente con il punteggio più elevato.

Se il richiedente ha indicato nella domanda più tipologie di nucleo familiare sarà considerato unicamente appartenente alla categoria che è possibile soddisfare prioritariamente rispetto alle altre.

A.R.T.E. Savona, prima di procedere all'assegnazione, provvede a verificare agli aventi titolo e ai componenti del nucleo familiare il mantenimento dei requisiti previsti per l'accesso, stabiliti nella procedura concorsuale e dalla normativa vigente.

Qualora da tale controlli risulti la perdita dei requisiti, A.R.T.E. provvede alla cancellazione della posizione del concorrente in graduatoria ai sensi del DPR 445/2000 e alla comunicazione a mezzo raccomandata a.r. dell'avvenuta esclusione dalla assegnazione.

Viene cancellato dalla graduatoria definitiva il richiedente che rinunci all'alloggio offerto, qualora la mancata accettazione non derivi da ragioni legate all'accessibilità o da gravi motivazioni di salute debitamente documentate.

Per l'assegnazione degli alloggi occorre rispettare il rapporto tra superficie utile residenziale e la composizione del nucleo familiare, desumibile dalla tabella sotto riportata.

(TABELLA ADEGUATEZZA ALLOGGI)  
**SUPERFICIE UTILE RESIDENZIALE**

Numero componenti	Valori minimi (mq)	Valori massimi (mq)
1	28	46
2	38	55
3	48	65
4	58	80
5	68	93
6	78	Nella superficie massima disponibile

Dalle superfici di cui sopra sono escluse le superfici dei balconi, terrazze, cantine ed altre aree accessorie simili.

Per nuclei familiari composti da 1 sola persona è possibile assegnare un alloggio di superficie inferiore a 28 mq.

L'adeguatezza dell'alloggio tiene conto anche della tipologia di disabilità del nucleo familiare richiedente.

Gli alloggi realizzati ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett. a del D.M. n. 236 del 14.06.1989 sono assegnati esclusivamente ai soggetti disabili. Gli alloggi situati ai piani terreni o comunque di facile accessibilità, privi di barriere architettoniche, sono prioritariamente proposti ai nuclei familiari con presenza di uno o più componenti con difficoltà di deambulazione per disabilità, età, malattia o altre cause che giustificano l'assegnazione di tale alloggio.

Al fine di abbreviare i termini di assegnazione il Comune, d'intesa con l'Ente gestore, ha la facoltà di proporre all'assegnatario un alloggio che necessiti di interventi di

manutenzione ordinaria. In tal senso verrà stipulata una specifica convenzione in forza della quale:

1. l'assegnatario si impegnerà ad anticipare le spese per l'intervento che saranno decurtate dai futuri canoni secondo il piano concordato;
2. l'Ente gestore, previa approvazione di capitolato e del preventivo di spesa dei lavori, autorizzerà i lavori ed eseguirà le opportune verifiche.

Nell'assegnazione degli alloggi che siano stati oggetto di recupero edilizio, il Comune dà priorità ai precedenti occupanti, purchè siano in possesso dei requisiti di accesso fatta eccezione per il valore dell'ISEE che viene sostituito dal limite di permanenza vigente.

L'assegnazione sarà comunicata, a cura di A.R.T.E. Savona, agli aventi diritto con lettera raccomandata a.r., inviata all'ultimo indirizzo indicato dallo stesso quale suo ultimo recapito, fissando il giorno, l'ora ed il luogo per la scelta degli alloggi.

Qualora l'assegnatario, salvo giustificato documentato impedimento, non si presenti per la scelta dell'alloggio A.R.T.E. Savona pronuncia automatica decadenza che comporta la perdita del diritto ad eventuali successive assegnazioni per tutta la validità della graduatoria.

Gli assegnatari, prima della consegna degli alloggi, debbono presentarsi presso la sede dell'A.R.T.E. Savona nel giorno indicato a mezzo lettera raccomandata per la sottoscrizione dell'atto convenzionale di locazione.

In caso di mancata sottoscrizione nei termini, e salvo il caso di giustificato impedimento, A.R.T.E. pronuncia la decadenza dall'assegnazione.

L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni, ovvero sessanta giorni in caso di lavoratore emigrato all'estero, dalla stipula dell'atto convenzionale di locazione, salvo proroga da concedersi da parte dell'Ente gestore.

L'inosservanza del termine comporta l'automatica decadenza dall'assegnazione, salvo il caso di giustificato impedimento da documentare da parte dell'interessato.

## **ANNULLAMENTO, DECADENZA**

L'annullamento e la decadenza dall'assegnazione da parte di A.R.T.E. Savona, sono disciplinati dalla L.R. N°.10/2004, e s.m.i., per quanto non contemplato nelle norme dal Regolamento Comunale e da ogni altra disposizione in materia.

Tutti gli atti di A.R.T.E. Savona che pronunciano l'annullamento o la decadenza dall'assegnazione, comportano l'inefficacia dell'atto convenzionale di locazione e costituiscono titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.

## **SANZIONI**

In caso di dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000 il dichiarante è escluso dalla graduatoria.

Savona lì, 05.06.2020

L'AMMINISTRATORE UNICO  
(Arch. Alessandro REVELLO)

## INFORMATIVA PRIVACY (ART. 13 REG. 2016/679)

Questa informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) che si applica dal 25/05/2018 ed è predisposta per il bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (e.r.p.) che si renderanno liberi nel comune di Quiliano.

Al fine di addivenire al fine sopraindicato, A.R.T.E. Savona promuove apposito bando di concorso pubblico, affinché chi ne avesse necessità possa presentare, entro i termini previsti dal bando, la propria richiesta di assegnazione di alloggio E.R.P..

### TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è A.R.T.E. Savona con sede in Via Aglietto, 90 - 17100 Savona; indirizzo email [info@artsv.it](mailto:info@artsv.it); PEC [posta@cert.artsv.it](mailto:posta@cert.artsv.it); tel 019 84101 - fax 019 8410210; [www.artsv.it](http://www.artsv.it).

Il Titolare è il soggetto nei cui confronti l'interessato può esercitare i suoi diritti e cui sono imputabili le scelte di fondo sulle finalità e sulle modalità del trattamento.

### RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)

Responsabile per il trattamento dei dati personali, ARTE Genova (via B. Castello, n. 3, 16121 - Genova) a cui è possibile fare riferimento per avere informazioni rispetto al trattamento dei propri dati personali e al rispetto della propria privacy, come indicato all'interno del Regolamento europeo nei Diritti dell'interessato, contattando la signora Roberta Varni, dipendente di ARTE Genova, Ufficio Qualità e Controllo Gestione, ai seguenti recapiti: indirizzo: via B. Castello, n. 3, 16121 - Genova, n. telefono: 01053901, e-mail [privacy@arte.ge.it](mailto:privacy@arte.ge.it), posta certificata (pec) [protocollo@pec.arte.ge.it](mailto:protocollo@pec.arte.ge.it)

### FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

La finalità del trattamento dati è relativa alla procedura di bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (e.r.p.) che si renderanno liberi nel Comune di Quiliano. I dati personali, identificativi, nonché eventualmente particolari o giudiziari, comunque acquisiti presso l'interessato o presso altri Enti Pubblici, sono trattati ed utilizzati per dar seguito alla richiesta dell'interessato e, più precisamente, per procedere alla verifica dei presupposti per la l'assegnazione di un alloggio E.R.P.. La raccolta riguarderà sia i dati comuni, sia categorie particolari di dati personali, in particolare sull'origine razziale o etnica e sullo stato di salute.

### BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Per quanto riguarda i dati personali "comuni" aventi ad oggetto, a titolo di esempio, nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, recapito telefonico, composizione del nucleo familiare, certificazione ISE/ISEE, relativa alla situazione reddituale e patrimoniale di ciascun componente il nucleo familiare etc, la liceità del trattamento è costituita da:

- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) - art 6 punto 1 lettera e) dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri;
- D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. - art 2-ter la norma di legge è costituita dalla stessa L.R. n. 10/2004 e s.m.i.; Per quanto riguarda le categorie particolare di dati personali quali, ad esempio, lo stato di salute (per es. documentazione specialistica rilasciata da organismi sanitari pubblici), la situazione di disagio sociale (es. Relazioni e/o provvedimenti dei servizi Sociali del Comune di competenza, delle Forze di Polizia o degli Organi Giudiziari competenti), l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose la liceità è costituita da:
  - Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – art. 9 punto 2 lettera g) motivi di interesse pubblico rilevante;
  - Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – art. 10;
  - D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. - art 2-sexies lettera m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni;
  - D.Lgs. n. 196/2003 novellato dal D.Lgs. 101/2018 – art. 2 octies – la norma di legge è costituita dagli art. 32-ter e 32-quater del codice penale.

## DESTINATARI

I seguenti soggetti riceveranno i dati personali in qualità di destinatari (art. 4, punto 9 del Regolamento):

- dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento dei dati;
- soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento;

Autorità giudiziarie o di vigilanza, amministrazioni, enti ed organismi pubblici.

Entrambe le graduatorie, la provvisoria e la definitiva, saranno pubblicate sul sito e sull'albo dell'Ente con indicazione del solo numero di pratica registrato dai competenti uffici dell'Ente.

## ULTERIORI INFORMAZIONI FORNITE AGLI INTERESSATI

Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello strettamente correlato a quanto connesso agli obblighi derivanti dalla partecipazione al presente bando. Oltre tale termine i dati potranno essere conservati con accesso limitato ai soli fini della difesa in sede civile e penale per eventuali controversie con l'interessato.

L'interessato può esercitare il proprio diritto di richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, oltre al diritto alla portabilità dei dati, rivolgendosi al Titolare all'indirizzo sopra riportato.

L'interessato non ha diritto di revocare il consenso in quanto la liceità del trattamento è sulla base della normativa vigente e del contratto con l'interessato.

L'interessato può proporre reclamo ad un'autorità di controllo. Per l'Italia si può rivolgere all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento 679/2016 (GDPR) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

La comunicazione di dati, richiesta ai sensi della vigente normativa, è prevista dal contratto con l'interessato. Pertanto la conseguenza del mancato conferimento è l'impossibilità a concludere il contratto.

L'interessato non è soggetto ad un processo di decisione automatizzato o a logiche di profilazione.

I dati dell'interessato potranno essere usati per altre finalità ed in particolare:

- Archiviazione storica
- Statistiche: la Regione, di cui A.R.T.E. SAVONA è Ente Strumentale, fa parte del sistema statistico nazionale e pertanto potrà trattare per tali fini i dati pseudonimizzati.